

## FISCALITÀ INTERNAZIONALE

### **Compilazione del quadro RW nel Modello Redditi 2023**

di Luigi Ferrajoli

Seminario di specializzazione

## QUADRO RW 2023: I CONTROLLI PRIMA DELL'INVIO DELLE DICHIARAZIONI

Scopri di più >



All'interno del **modello Redditi 2023** il **quadro RW** è quello dedicato al **monitoraggio degli investimenti patrimoniali e delle attività finanziarie detenuti all'estero da persone fisiche, enti non commerciali con sede in Italia e società semplici**.

Il quadro RW permette, inoltre, la definizione delle **imposte patrimoniali Ivafe** (attività finanziarie all'estero) e **Ivie** (immobili detenuti all'estero).

In questa guida vedremo insieme **come compilare il quadro RW**, quali sono i **contribuenti che devono farlo ed i soggetti esonerati**.

La normativa che identifica i soggetti obbligati a compilare il quadro RW è l'[articolo 4, D.L. 167/1990](#); essi sono:

1. coloro che possiedono **investimenti all'estero**;
2. coloro che detengono **attività estere di tipo finanziario**.

Nel nostro Paese rientrano in questo gruppo le seguenti tipologie di contribuenti:

- **enti non commerciali**;
- **società semplici**;
- **associazioni equiparate**;
- **persone fisiche**.

Nella norma citata rientrano, inoltre:

- le operazioni eseguite dai **soggetti in qualità di esercenti attività commerciali in regime di contabilità ordinaria mediante bilancio**;
- coloro che possiedono **redditi da lavoro autonomo anche per tutte le operazioni poste**

**in essere legate all'attività professionale.**

Sono **escluse**, invece, le **società di persone commerciali e altri soggetti equiparati** esercenti attività commerciale.

Rientrano nella lista dei **contribuenti che sono esonerati** dalla compilazione del quadro RW del modello Redditi 2023:

1. **gli enti commerciali;**
2. **le S.a.s.** (società in accomandita semplice);
3. **le società di capitali** (S.p.a., S.a.p.a., S.r.l.);
4. **le S.n.c.** (società in nome collettivo).

L'obbligo di compilare il quadro RW **non sussiste in presenza di investimenti esteri effettuati attraverso società italiane**: l'obbligo dichiarativo sussiste sul titolare effettivo nel caso di partecipazioni in società di diritto estero.

Infine, l'obbligo di compilazione **non sussiste neanche nel caso di partecipazioni dirette in società residenti che effettuano investimenti all'estero**.

I contribuenti che devono presentare il modello Redditi PF **sono tenuti a presentare contestualmente anche il quadro RW entro i termini previsti**.

Una **deroga è ammessa nel caso di esonero dalla presentazione della dichiarazione dei redditi o se viene presentato il Modello 730**. I contribuenti che hanno presentato il Modello 730 ed hanno **l'obbligo di compilare anche il quadro RW** possono presentare il modello Redditi PF separatamente **con il solo frontespizio**, gli altri eventuali **quadri redditi e quello RW**.

In pratica, il contribuente presenta due dichiarazioni separate, ma **non rinuncia ai vantaggi legati al Modello 730**.

Il monitoraggio fiscale e la conseguente compilazione del quadro RW sono previsti per **tutte le attività estere che producono redditi imponibili in Italia a prescindere dalla reale produzione di reddito** nel periodo di imposta considerato.

Tale obbligo sussiste anche in presenza di un **disinvestimento** effettuato prima del termine del periodo di imposta in corso. Nel quadro RW dovranno, pertanto, essere indicati sia le **attività estere di tipo finanziario che gli investimenti all'estero detenuti nel periodo di imposta** che possono generare imponibili in Italia. Tali obblighi **non sono da considerarsi validi per attività patrimoniali e finanziarie affidate in amministrazione o gestione ad intermediari residenti** e per i **contratti che si sono conclusi grazie al loro intervento** nel caso in cui i flussi finanziari ed i redditi generati siano riscossi per mezzo degli intermediari stessi.

Tra le **attività patrimoniali estere oggetto di monitoraggio** rientrano:

- **imbarcazioni e altri beni mobili detenuti all'estero** o registrati presso uffici stranieri;
- **immobili** ed eventuali **diritti reali immobiliari** (multiproprietà, comproprietà);
- **opere d'arte e oggetti preziosi.**

Le attività di cui sopra devono essere dichiarate nel quadro RW **a prescindere dai redditi reali prodotti** nel periodo di imposta: **l'obbligo è legato, infatti, alla loro mera potenzialità di produrre reddito imponibile.**

Sono da considerarsi **attività finanziarie estere** tutte quelle da cui derivano redditi di capitale o diversi di fonte estera, ovvero:

- **criptovalute;**
- **conti correnti valutari;**
- **depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero;**
- **metalli preziosi** che si trovano all'estero;
- **partecipazioni al patrimonio o al capitale di soggetti che risiedono all'estero;**
- **attività ed investimenti detenuti all'estero per mezzo di soggetti che risiedono in Paesi differenti da quelli collaborativi**, in entità giuridiche estere o italiane differenti dalle società nel caso in cui il contribuente sia l'effettivo titolare;
- **obbligazioni estere** o titoli simili, titoli equiparati emessi all'estero e titoli pubblici, titoli non rappresentativi di merce e certificati di massa emessi da persone non residenti;
- **i contratti finanziari stipulati con una controparte non residente;**
- **i contratti che vengono stipulati fuori dai confini del territorio nazionale;**
- **i diritti alla sottoscrizione o all'acquisto di azioni estere** o di strumenti finanziari assimilati;
- **polizze** assicurative sulla vita e di capitalizzazione;
- **forme di previdenza complementare** che vengono organizzate e gestite da soggetti esteri (non rientrano in questa categoria quelle previste obbligatoriamente dalla legge);
- **attività finanziarie estere che sono detenute in Italia al di fuori del circuito di intermediari residenti;**
- **attività finanziarie italiane detenute all'estero;**
- le **stock option** nel caso in cui il prezzo di esercizio risulti minore del valore corrente del sottostante al termine del periodo di imposta considerato.

**Il valore degli immobili** che si trovano all'estero deve essere calcolato **sulla base dei criteri validi ai fini dell'Ivie** (imposta sul valore degli immobili all'estero) **anche nel caso in cui non sia dovuta.**

Il valore di tale immobile è rappresentato dal **costo di acquisto** o, se questo non è presente, dal **valore di mercato** rilevabile al termine di ogni anno solare nel luogo dove questo è situato.

Se al 31 dicembre dell'anno considerato l'immobile **non ha più lo stesso proprietario**, il valore

da prendere come riferimento è quello al **termine del periodo di possesso**.

Nel caso di immobili acquisiti per **donazione** (o successione) il valore da considerare è quello presente nella **dichiarazione di successione**; in mancanza di questo dato il valore corretto è quello **sostenuto dal donante o dal de cuius**.

Quando l'immobile si trova in un Paese facente parte dell'**UE** o in Paesi che hanno aderito allo **Spazio Economico Europeo** e che sono in grado di **garantire uno scambio di informazioni adeguato** il valore da utilizzare può essere:

- il **costo di acquisto**;
- il **valore catastale**;
- il **valore di mercato**.

Per il calcolo dell'imponibile degli **immobili esteri che si trovano in Paese UE** è opportuno rispettare quanto indicato dall'Agenzia delle entrate nella [circolare 28/E/2012](#).

Nel caso di **attività patrimoniali estere diverse dagli immobili** (come aerei o imbarcazioni), **e che non prevedono il versamento dell'Ivie**, il contribuente deve indicare:

- il **valore di mercato**;
- il **costo di acquisto**.

Per quanto riguarda il **valore da identificare** è:

- quello relativo alla **fine del periodo di detenzione dell'attività**;
- quello relativo a **a partire dal primo giorno di possesso**.

I contribuenti che devono compilare il quadro RW ai fini del monitoraggio fiscale o del pagamento delle imposte patrimoniali hanno **l'obbligo di valorizzare anche le attività finanziarie estere** (ETF, titoli, azioni e simili). I **contribuenti che non devono pagare l'Ivie e l'Ivafe** (imposta sulle attività finanziarie estere) devono eseguire la valorizzazione utilizzando gli stessi criteri **ai soli fini del monitoraggio fiscale**.

Nel caso di **attività finanziarie quotate in mercati regolamentati**, il valore da prendere come riferimento è quello di **mercato** rilevato alla fine del periodo di detenzione o del periodo di imposta. In presenza di **attività finanziarie non quotate in mercati regolamentati** il valore di riferimento è quello **nominale** o, se non presente, quello di **rimborso**.